

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 17-1502

**D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e smi. Deroghe alle modalita' di rendicontazione dei contributi assegnati nell'anno 2019 per progetti a scavalco degli anni 2019 e 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

A fronte dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono stati adottati il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per disporre misure urgenti per fronteggiare l'emergenza, sospendendo le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente indicate, salva la possibilità di prosecuzione di quelle organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

fra i comparti che hanno dovuto sospendere le attività vi sono quelle relative ai beni e alle attività culturali, il cui riavvio è stato consentito con DPCM 17 maggio 2020 a decorrere dal 18 maggio per quanto concerne i musei (art. 1 lett. p) e dal 15 giugno per quanto concerne cinema e teatri (art. 1 lett. m), pur in modo contingentato e regolamentato.

Considerata l'esigenza di non penalizzare i soggetti beneficiari di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici analoghi in questa difficile fase di emergenza, l'Amministrazione intende agevolare i soggetti beneficiari, applicando a loro favore il differimento dei termini originariamente previsti per gli adempimenti a loro carico, che tenga conto del fatto che le attività - che non si riferiscano ad attività o funzioni essenziali - sono rimaste bloccate, che i soggetti cui è consentito proseguire l'attività operano comunque in situazione di estrema criticità, che molte imprese nonché i soggetti diversi dalle imprese (Enti pubblici o altri soggetti privati) si trovano ad operare con difficoltà o, in certi casi, non sono nella condizione di operare del tutto, né, al momento, è possibile prevedere quando l'attuale situazione di emergenza cesserà.

Premesso inoltre che:

con D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, in ultimo modificata con D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019, la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017;

ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) nel corso del 2019, a seguito dell'attivazione di Avvisi pubblici di finanziamento, i competenti Settori della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio hanno provveduto con determinazioni dirigenziali ad assegnare contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti in materia di beni e attività culturali;

fra i progetti sostenuti, così come contemplato dai citati Avvisi pubblici di finanziamento, ne risultano presenti un cospicuo numero i cui programmi si sviluppano a scavalco degli anni 2019 e 2020, con termine ultimo per la conclusione dei progetti, ammesso dagli Avvisi, alla data del 30

giugno 2020 per gli Avvisi relativi alla promozione di attività culturali e alla data del 31 luglio 2020 per l'Avviso relativo alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Preso atto che l'emergenza sanitaria ha determinato, fra l'altro, come sopra specificato, il blocco delle attività culturali a far data dal 23 febbraio 2020, impedendo ai soggetti beneficiari dei contributi di cui sopra di portare a termine le iniziative previste all'interno dei progetti.

Precisato che:

a) alla data di conclusione dei progetti che si svolgono a scavalco dei due anni, stabilendo il termine del 30 giugno 2020 per gli Avvisi relativi alla promozione di attività culturali e del 31 luglio 2020 per gli Avvisi relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;

b) alle modalità di utilizzo del contributo regionale (stabilendo al punto 8.5 che possono essere inseriti documenti di spesa appartenenti alle spese generali e di funzionamento in quota-parte per un importo complessivo non superiore al 20% del contributo assegnato);

c) alla tolleranza nella differenza fra le uscite previste a preventivo e quelle esposte a consuntivo (punti 10.6 e 10.7 che stabiliscono che la spesa a consuntivo non può discostarsi dal corrispondente totale del bilancio preventivo in misura superiore al 25% e che in casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, è ammessa una percentuale di scostamento superiore, ma comunque non oltre il 40%).

Preso atto che i soggetti beneficiari di contributi assegnati nel 2019, che hanno dovuto interrompere le proprie attività per le ragioni sopra esposte, non sono nelle condizioni di poter rispettare i vincoli sopra descritti, in quanto hanno dovuto interrompere le attività previste dai progetti, non avendo poi più modo di recuperarle e portarle a termine. Tale situazione ha di conseguenza inciso in modo profondo sul bilancio dei progetti, riducendosi in modo significativo le spese direttamente legate ai progetti stessi.

Considerato che tale situazione rende necessario un differimento dei termini originariamente stabiliti per gli adempimenti a carico dei beneficiari e la concessione di flessibilità rispetto ai tempi e alle modalità di realizzazione dei progetti per i quali i benefici sono stati concessi, nonché dei relativi vincoli di rendicontazione.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla concessione di deroghe rispetto a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 e s.m.i. in materia di rendicontazione, limitatamente a quei soggetti che hanno beneficiato di un contributo ai sensi della l.r. 11/2018 per l'anno 2019 e la cui attività a scavalco delle annualità 2019 e 2020, protraendosi, come da programma presentato alla Regione Piemonte, oltre la data del 23 febbraio 2020, ha dovuto essere interrotta in ragione delle disposizioni adottate per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Precisato infine che le deroghe di cui sopra concernono:

a) periodo di realizzazione o durata dell'attività: semplificazione delle modalità di autorizzazione del differimento della conclusione dei progetti. Per i contributi assegnati nell'anno 2019 per iniziative la cui durata si pone a scavalco fra gli anni 2019 e 2020 con conclusione oltre la data del 23 febbraio 2020, i soggetti beneficiari comunicano e motivano, in relazione all'emergenza sanitaria in atto, al Settore competente le eventuali variazioni nel periodo di realizzazione e nella durata dell'attività sostenuta o l'interruzione anticipata della stessa. La conclusione dei progetti

non può superare comunque il termine del 31 dicembre 2020. A fronte di tali comunicazioni il Settore competente, verificato il rispetto dei limiti sopra precisati, dà riscontro al soggetto interessato con semplice comunicazione di presa d'atto;

b) modalità di utilizzo del contributo regionale: la percentuale massima del contributo regionale che può essere impiegata per la copertura delle spese generali e di funzionamento in quota-parte è elevata dal 20% al 40%, fatta salva l'esclusione da tali categoria di spesa di quelle coperte da altri interventi regionali o statali;

c) tolleranza nella differenza fra le uscite previste a preventivo e quelle esposte a consuntivo: la percentuale massima di scostamento fra il totale delle spese previste nel bilancio preventivo e il totale delle spese rendicontate è elevata dal 40% al 50%, fatto salvo che il contributo regionale non può comunque risultare superiore al 50% del totale delle spese rendicontate.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017" e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione";

vista la legge regionale Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del seguente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto quanto premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, valutate le conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente ai contributi assegnati nell'anno 2019 per iniziative la cui durata si pone a scavalco fra gli anni 2019 e 2020 con conclusione oltre la data del 23 febbraio 2020, le seguenti deroghe all'Allegato alla D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017" e s.m.i.:

a) periodo di realizzazione o durata dell'attività: semplificazione delle modalità di autorizzazione del differimento della conclusione dei progetti. Per i contributi assegnati nell'anno 2019 per iniziative la cui durata si pone a scavalco fra gli anni 2019 e 2020 con conclusione oltre la data del 23 febbraio 2020, i soggetti beneficiari comunicano e motivano al Settore competente le eventuali variazioni nel periodo di realizzazione, nella durata dell'attività sostenuta o l'interruzione anticipata della stessa. La conclusione dei progetti non può superare comunque il termine del 31 dicembre 2020. A fronte di tali comunicazioni il Settore competente, verificato il rispetto dei limiti sopra precisati, dà riscontro al soggetto interessato con semplice comunicazione di presa d'atto;

b) modalità di utilizzo del contributo regionale: la percentuale massima del contributo regionale che può essere impiegata per la copertura delle spese generali e di funzionamento in quota-parte è elevata dal 20% al 40%, fatta salva l'esclusione da tali categoria di spesa di quelle coperte da altri interventi regionali o statali;

c) tolleranza nella differenza fra le uscite previste a preventivo e quelle esposte a consuntivo: la percentuale massima di scostamento fra il totale delle spese previste nel bilancio preventivo e il totale delle spese rendicontate è elevata dal 40% al 50%, fatto salvo che il contributo regionale non può comunque risultare superiore al 50% del totale delle spese rendicontate.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)